**DISCIPLINARE D’INCARICO per responsabile dei lavori**

in relazione all’opera da realizzare in comune di \*\*\* prov. di \*\*\* di proprietà di \*\*\*

con

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ❑ permesso di costruire | ❑ denuncia di attività | ❑ altro atto autorizzativo: \*\*\* |

autonomamente e liberamente deciso in osservanza ai contenuti dell’art. 89 c. 1 lett. “c” del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. qui sotto riportati:

*responsabile dei lavori:*

*soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento*;

Oggi \*\*\* *(in lettere)* del mese di \*\*\* dell’anno \*\*\* *(in lettere)* in \*\*\* via \*\*\* n° \*\*\* presso

❑ lo studio di \*\*\* sito in (cap \*\*\* ) \*\*\* (prov. di \*\*\* ) via \*\*\* n° \*\*\* recapito telefonico \*\*\* e-mail: \*\*\*

❑ la sede della ditta \*\*\* (cap \*\*\* ) \*\*\* (prov. di \*\*\* ) via \*\*\* n° \*\*\* recapito telefonico \*\*\* e-mail: \*\*\*

Il sottoscritto \*\*\* nato a (cap \*\*\* ) \*\*\* (prov. di \*\*\* ) il \*\*\* residente / domiciliato per la carica a (cap \*\*\* ) \*\*\* (prov. di \*\*\* ) via \*\*\* n° \*\*\* recapito telefonico \*\*\* e-mail: \*\*\*

nella sua qualità di committente

❑ privato avente la disponibilità dell’immobile di cui sopra…

❑ dell’ Ente pubblico “ \*\*\* “recapito telefonico \*\*\* e-mail: \*\*\* in forza degli atti appositamente redatti e, che qui si allegano…

❑ della Ditta \*\*\* con sede in (cap \*\*\* ) \*\*\* (prov. di \*\*\* ) via \*\*\* n° \*\*\* c.f.: \*\*\* partita Iva: \*\*\* recapito telefonico \*\*\* e-mail: \*\*\* in forza degli atti appositamente redatti e, che qui si allegano…

**… CONFERISCE L’INCARICO DI RESPONSABILE DEI LAVORI**

così come definito dall’art. 89 comma 1 lett. “c” del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (nel proseguo del presente e nei rapporti fra le parti indicato semplicemente come “Responsabile dei Lavori” o “RL”)

al Sig. \*\*\* nato a (cap \*\*\* ) \*\*\* (prov. di \*\*\* ) il \*\*\* cf: \*\*\* residente / domiciliato per la carica a (cap \*\*\* ) \*\*\* (prov. di \*\*\* ) via \*\*\* n° \*\*\* recapito telefonico \*\*\* e-mail: \*\*\* risultato in possesso delle capacità di rivestire questa figura ai fini di adempiere ai compiti sotto elencati e individuati con la “spunta” nel quadratino di sinistra:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ❑ | 01 | *(art. 90 comma 1 lett. a) e b) Il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:**a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;**b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro*.*(art. 90 comma 1-bis) Nei lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto all’art. 90 comma 1 lett. a) e b) sopra riportato, avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.**Art. 15 comma – Misure generali di tutela**1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:**a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;**c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;**e) la riduzione dei rischi alla fonte;**f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;**g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;**i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**l) il controllo sanitario dei lavoratori;**m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;**n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;**o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;**p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;**r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;**s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;**u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;**v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;**z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.**2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.* |
| ❑ | 02 | *(art. 90 comma 2) Il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).**Art. 91 comma 1 lett. “a” e “b”**Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:**a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;**b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.* |
| ❑ | 03 | *(art. 90 comma 3) Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.* |
| ❑ | 04 | *(art. 90 comma 4) Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.**Art. 98**1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:**a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;**b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto Decreto Ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;**c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.**2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.**3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIV.**4. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ALLEGATO XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.**5. Le spese connesse all’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.**6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.* |
| ❑ | 05 | *(art. 90 comma 5) Il responsabile dei lavori applica la disposizione di cui all’art. 90 comma 4 anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.**(art. 90 comma 4)* *Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. (per l’art. 98 vedasi precedente punto 04 sopra riportato)* |
| ❑ | 06 | *(art. 90 comma 7) Il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi andranno indicati sul cartello di cantiere.* |
| ❑ | 07 | *(art. 90 comma 9 lett. a), b) e c) Il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:**a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;**b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;**c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).**(All. XVII idoneità tecnico professionale)* *01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.**1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:**a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto**b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo**c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007**d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo**2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:**a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto**b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali**c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione**d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo**e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007**3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.**(Art. 97 obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria)* *1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.**3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:**a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;**b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.**3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.**3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.**(All. XI elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori)* *1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.**2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.**3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.**4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.**5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.**6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.**7. Lavori subacquei con respiratori.**8. Lavori in cassoni ad aria compressa.**9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.**10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti* |
| ❑ | 08 | *Il responsabile dei lavori, in caso di segnalazione da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di inosservanze, da parte dei vari soggetti presenti in cantiere, agli artt. 94, 95, 96, 97 comma 1 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento contenente la proposta di:*1. *sospensione dei lavori;*
2. *allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere;*
3. *risoluzione del contratto*

*dopo aver urgentemente analizzato i fatti, interviene applicando la proposta del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o, in caso di dissenso, comunica allo stesso le motivazioni per cui non intende applicare quanto proposto nella segnalazione* |
| ❑ | 09 | *(art. 93 comma 1) Il responsabile dei lavori, limitatamente agli incarichi conferiti ed evidenziati con la “spunta” nei quadratini a lato, assume tutte le responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi previsti dal decreto in capo al committente*  |
| ❑ | 10 | *Il responsabile dei lavori, verifica l’adempimento degli obblighi, in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, esplicitati negli artt. 91 comma 1; 92 comma 1 lett. a), b), c), d), e) ed è al corrente che tali designazioni non lo esonerano dalle responsabilità connesse alla verifica di cui sopra (art. 93 comma 2)* *Art. 91 comma 1**Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:*1. *redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV;*
2. *predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.*

*Art. 92 comma 1**a): verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;**b): verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;**c): organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;**d): verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;**e): segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;* |
| ❑ | 11 | *(art. 100 comma 6-bis) Il responsabile dei lavori, “assicura” (obbligo di risultato) l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo**Art. 97 comma 3-bis**In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.**Art. 97 comma 3-ter**Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.* |
| ❑ | 12 | *(art. 99) Il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:**a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;**b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;**c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini - giorno.**Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. il responsabile dei lavori provvede affinchè il datore di lavoro della prima impresa affidataria la esponga in modo visibile.* *All. XII contenuto della Notifica Preliminare di cui all’art. 99**1. Data della comunicazione.**2. Indirizzo del cantiere.**3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).**4. Natura dell’opera.**5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).**6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell ’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).**7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).**8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.**9. Durata presunta dei lavori in cantiere.**10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.**11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.**12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.**13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).* *Art. 90 comma 3**Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.* |
| ❑ | 13 | *(art. 101 comma 1) Il responsabile dei lavori, trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto* |

**PATTI E CONDIZIONI**

Al Responsabile dei Lavori durante la fase di Progettazione

❑ è attribuito qualsiasi potere decisionale e di spesa senza limite per l’adempimento degli incarichi sopra riportati e individuati con la spunta nei quadratini;

❑ è attribuito qualsiasi potere decisionale e di spesa ma, nel limite massimo di € \*\*\*,\*\* ( \*\*\* *in lettere* ) per l’adempimento degli incarichi sopra riportati e individuati con la spunta nei quadratini. Qualsiasi “sforamento” dovrà essere preventivamente comunicato e approvato, per scritto, dal committente. A richiesta del committente, il responsabile dei lavori produrrà le corrette e precise giustificazioni scritte in merito agli importi di spesa sopra indicate.

❑ non è attribuito alcun potere decisionale di spesa relativo all’adempimento degli incarichi sopra riportati individuati con la spunta nei quadratini. Qualsiasi necessità di spesa, ai fini di cui sopra, dovrà essere preventivamente comunicata e approvata dal committente.

Il Responsabile dei Lavori durante la fase di Progettazione, relazionerà il committente

|  |
| --- |
| ❑ giornalmente |
| ❑ settimanalmente |
| ❑ \*\*\* *altro da specificare* |

per scritto (anche via posta elettronica certificata –pec-), sugli adempimenti posti a suo carico con il presente disciplinare.

**DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Il corrispettivo per onorari e spese è fissato inEuro **\*\*\*,00 ( \*\*\*** *in lettere* **)** oltre agli Oneri Fiscali di Leggeed è da ritenersi immodificabile ai sensi degli articoli 2225 e 2233, primo comma, del codice civile sempre che l’opera non subisca modifiche che comportino maggiori, prolungate ed onerose prestazioni da parte del responsabile dei lavori durante la realizzazione dell’opera;

L’importo sopra menzionato, comprensivo d’onorario e spese, tiene conto in particolare dell’ubicazione del cantiere, della distanza dello stesso rispetto all’ufficio del responsabile dei lavori durante la realizzazione dell’opera, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l’espletamento dell’incarico.

Il responsabile dei lavori prende atto che non potrà avvalersi di collaborazioni, consulenze … ecc. da parte di altri soggetti. L’incarico viene affidato esclusivamente alla sua persona.

**MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO**

Il compenso del responsabile dei lavori, così come sopra stabilito, viene liquidato nel modo seguente:

1. \*\*\* *indicare l’importo* alla sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico
2. \*\*\* *indicare l’importo* alla consegna dell’atto autorizzativo al committente
3. \*\*\* *indicare l’importo* (saldo)a 30 giorni dalla consegna dell’atto autorizzativo al committente

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

Il responsabile dei lavori durante la realizzazione dell’opera assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo agli articoli del decreto relativi ai compiti sopra evidenziati con la spunta nei quadratini prendendo atto delle sanzioni previste dall’articolo 157 nelle parti riguardanti i compiti di cui sopra.

Firma del committente: ……………………………………………………….

Firma del responsabile dei lavori per accettazione: …………………………………………………………………..